

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo on-line del Comune il giorno 30 GIU 2022 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 30 GIU 2022

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

[X] - è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - del decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267;

[] - è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, in data _____;

Li, 30 GIU 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f. t. PILOTTO Dr. Enrico



ORIGINALE

N. 39

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL'ART.9, COMMA 28, DEL D.L. N.78/2010.

L'anno *duemilaventidue* addì *ventisette* del mese di *giugno* alle ore *20,15* nella Sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
STAUNOVO POLACCO Marco	[x]	[]
DE MARTIN PINTER Gabriele	[x]	[]
DE MONTE NUTO Raffaella	[]	[x]
Totali	2	1

Assume la presidenza il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Sig. PILOTTO Dr. Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune di Comelico Superiore ha avuto, nel febbraio 2021, una cessazione di Istruttore Direttivo tecnico di categoria D1, con mansioni di istruttoria in materia edilizia privata e urbanistica e che l'espletamento di due procedure concorsuali consecutive relative alla medesima categoria non ha avuto esito positivo;

Tenuto conto delle ulteriori rapporti lavorativi con l'Ente conclusi nel 2021 e nel 2022 e dei lunghi periodi di assenza motivata e giustificata di altri dipendenti, che rendono impossibile procedere a sostituzioni mediante assunzioni a tempo indeterminato;

Dato atto che:

-le figure coinvolte, di categoria D e C cessate o lungamente assenti non sono state sostituite tramite assunzioni a tempo pieno e indeterminato, a causa della tempistica necessaria per completare la procedura di pubblico concorso e della scarsa partecipazione di candidati;

- l'ente ha sopperito alla mancanza con forme di lavoro flessibile, quali, fra l'altro l'utilizzo ai sensi all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 di personale alle dipendenze di altri comuni;

Accertato che le mansioni svolte in materia di edilizia ed urbanistica sono indispensabili per la corretta funzionalità dell'ente, anche in vista delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (bonus fiscale 110%) e che lo stesso vale per il personale alle dipendenze dell'Area amministrativa, in particolare dei Servizi demografici e per la Polizia Locale;

Dato altresì atto che eventuali ritardi nell'istruttoria delle menzionate pratiche potrebbero comportare richieste di risarcimenti danni anche consistenti per l'ente o disservizi all'utenza;

Viste le limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 che stabilisce: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici noneconomici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”*;

Considerato che questo ente nel 2009 e nel triennio 2007/2009 ha sostenuto spese per lavoro flessibile per € 2.365,40;

Richiamata la deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle autonomie che stabilisce: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente.”*;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 17 maggio 2021, tale importo limite è stato motivatamente aumentato a € 5.454,84;

Dato altresì atto che in conseguenza di dinamiche imprevedibili quali sono considerabili le dimissioni volontarie, l'ente non sarebbe in grado di garantire i servizi pubblici essenziali, con danno alla comunità amministrata;

Ritenuto necessario e improrogabile procedere ad un ulteriore aumento del limite di spesa sostenibile per le assunzioni a tempo determinato, che non comporteranno spesa aggiuntiva per il personale, ma solamente variazione nell'impiego delle risorse destinate al personale assunto a tempo indeterminato destinato a sostenere le spese delle indifferibili assunzioni a tempo determinato di personale in sostituzione temporanea delle unità mancanti;

Ritenuto dunque di stabilire il parametro di riferimento previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dal menzionato parere della Corte dei Conti Sezione delle autonomie nella spesa annua che consenta di garantire l'istruttoria in materia di edilizia privata ed urbanistica, gli indispensabili Servizi demografici e di Anagrafe e Stato civile, nonché di Polizia locale, anche tramite il ricorso a forme flessibili di lavoro, fermo restando che l'effettuazione effettiva della spesa deve essere preceduta da una attenta valutazione volta a circoscrivere i casi a circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire e comunque in un'ottica di contenimento della spesa e di sana gestione della finanza pubblica;

Considerato che la spesa delle unità di personale di categoria D1 e C1 oneri inclusi, assunti con modalità flessibile per ore settimanali inferiori alle trentasei, ma minimamente rispondenti alle esigenze dell'Ente, è di euro 20.000,00;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29 marzo 2022 avente oggetto: *“Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni.”* così come modificata e integrata da analogo provvedimento in data odierna;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di rideterminare il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, per l'anno 2022, in Euro 20.000,00 al fine di garantire i servizi pubblici essenziali dell'Ente, ai sensi di quanto stabilito nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle autonomie.

• Inoltre, con separata votazione unanime, dichiara le presenti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, così da poter dar corso in tempi brevi all'assunzione del caso.

Allegato a deliberazione di Giunta Comunale del 27 giugno 2022

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART 49 COMMA 1 DEL D.L.GS 18 AGOSTO 2000 N 267 IN
MERITO ALLA DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comelico Superiore, _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Zambelli Domelin p.ind. Luigi)

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comelico Superiore, _____

Il Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa
(Staunovo Polacco Ing. Marco)

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comelico Superiore, 27 giugno 2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Festini Cucco dott.ssa Ilaria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione

Comelico Superiore, 27 giugno 2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Festini Cucco dott.ssa Ilaria)